

Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987, N. 28

La legge regionale n. 7 del 2009, al fine di garantire un contenimento dei costi ed una razionalizzazione e semplificazione della materia, modifica le modalità di pubblicazione e distribuzione del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), sancendo il passaggio dalla gestione mista cartacea - informatica all'esclusiva gestione telematica. In particolare, l'art. 1 definisce il BURERT, redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, quale strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, provenienti dalla Regione o da altre Amministrazioni, ferme restando le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti previste dall'ordinamento. L'art. 2 prevede che la consultazione del BURERT sia libera e gratuita, sia sul sito web della Regione, sia presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche Regionali e degli Enti locali. Si garantisce, inoltre, la possibilità di chiedere il rilascio di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento di un contributo corrispondente a quello previsto per l'estrazione di copia degli atti amministrativi. Ai sensi dell'art. 3, sono pubblicati nel Supplemento speciale del BURERT, ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea. L'art. 4, invece, contiene un elenco degli atti soggetti a pubblicazione, stabilendo che il BURERT si articola in tre parti: la prima dedicata agli atti a contenuto normativo; la seconda agli atti amministrativi della Regione e di altri Enti o Amministrazioni; la terza ad avvisi e bandi relativi a concorsi e gare. L'art. 5 disciplina l'ordinamento del BURERT, devolvendo alle strutture organizzative della Presidenza della Giunta regionale la direzione, redazione, amministrazione e pubblicazione del Bollettino. L'art. 6 stabilisce che i testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale. Quest'ultimo, munito di timbro e visto del Presidente della Regione, risulta inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, conservata presso la Presidenza della Giunta. L'art. 7 assicura, nel caso in cui una legge o un regolamento subisca modifiche, da un lato, la redazione di testi coordinati da pubblicare sulla banca dati collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa, dall'altro il collegamento telematico tra il testo dell'atto normativo di modifica pubblicato nel BURERT ed il testo vigente dell'atto stesso, come risulta coordinato a seguito delle modifiche intervenute, contenuto nella banca dati. L'art. 8, infine, abroga la precedente legge regionale n. 28 del 1987, che aveva sin'ora disciplinato la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi regionali sul BUR..